

Semplificate le autorizzazioni per le energie pulite

I risultati raggiunti attraverso la semplificazione normativa, delineano un quadro più semplice tra tutte le Linee guida per l'Autorizzazione unica di cui al D. Lgs 387/03 e ultimi provvedimenti adottati dal legislatore nazionale: **DLGS 30/5/2008 n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (GU n. 154 del 3-7-2008)**

L'Articolo 11 - *Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari* - fatte salve le semplificazione autorizzative già previste dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (ora riprese nell'articolo 123 del Dpr 380/2001 TU edilizia), considera gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, **come interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (TU edilizia), e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di edifici soggetti ai vincoli del Codice del Paesaggio (ai quali non si applica, ex articolo 3 comma 3, il dlgs 192/2005 attuazione DIR 2002/91 risparmio energetico edifici) è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Con la Legge finanziaria regionale per l'anno 2008 L.R. N. 26 del 28/12/2007 (Articolo 19), la Regione Lazio ha definitivamente semplificato e liberalizzato i piccoli impianti solari termici, fino a 30 mq, fotovoltaici, fino a 20 kW posti sopra le coperture degli edifici, ed eolici fino a 5 kW.

L'installazione di tali impianti infatti, viene oggi considerata sul territorio regionale come "attività libera" ai sensi della normativa edilizia e pertanto non necessita della DIA, Dichiarazione di Inizio Attività, rivolta al Comune.

Allo stato attuale il sistema delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile è così delineato sulla base della normativa nazionale e della Regione Lazio:

TECNOLOGIA	POTENZA	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	ENTE PREPOSTO
Solare termico	Fino a 30 mq	Nessuna/Attività libera	Nessuno
Solare termico	Oltre i 30 mq	DIA	Comune
Solare fotovoltaico	Fino a 20 kw sulle coperture	Nessuna/Attività libera	Nessuno
Solare fotovoltaico	Fino a 20 kW a terra	DIA	Comune
Solare fotovoltaico	Oltre 20 kW sopra le coperture di edifici	Autorizzazione unica*	Provincia
Solare fotovoltaico	Oltre i 20 kW a terra	Autorizzazione unica/Screening/ Eventuali altri pareri relativi a vincoli insistenti sull'area	Provincia
Eolico	Fino a 5 kW	Nessuna	Nessuno
Eolico	Fino a 60 kW	DIA	Comune
Eolico	Oltre 60 kW	Autorizzazione unica – Screening – eventuali altri pareri relativi a vincoli insistenti sull'area	Provincia – Regione
Biomassa	Fino a 200 kW	DIA – screening	Comune – Regione
Biomassa	Oltre 200 kW	Autorizzazione unica – screening – eventuali altri pareri relativi a vincoli insistenti sull'area	Provincia – Regione
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	Fino a 250 kW	DIA	Comune
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	Oltre i 250 kW	Autorizzazione unica – screening – eventuali altri pareri relativi a vincoli insistenti sull'area	Provincia – Regione